

CNU
(Comitato Nazionale Universitario)
Documento elaborato dalla Commissione Sindacale

Nuova progressione economica dei Docenti Universitari: la transizione dagli scatti biennali a quelli triennali e le modalità di opzione previste.
Progressioni economiche dei nuovi assunti, effetti della mancanza della ricostruzione di carriera.

Il DPR n. 232 del 15/12/2011 (G.U. n. 33 del 9/2/2012), in ottemperanza alle norme della Legge Gelmini (L. 240/2010) ha stabilito la nuova progressione economica per classi triennali per i nuovi Professori Universitari e ha fissato, per tutti i Professori e i Ricercatori Universitari di ruolo già in servizio, le modalità di passaggio dalla vecchia progressione economica (scatti biennali) a quella nuova.

Sono state introdotte due diverse progressioni triennali. La prima è riservata, essenzialmente, a coloro che erano in servizio al 29/1/2011, data di entrata in vigore della legge Gemini 240 del 2010, o per i quali le procedure di concorso sono iniziate prima dell'entrata in vigore di tale legge. Tale prima progressione, per distinguerla dall'altra, la si denominerà "progressione triennale intermedia". La seconda progressione triennale è riservata a coloro che sono stati assunti con le regole della Legge Gelmini stessa e la si chiamerà "progressione triennale nuova".

Il DPR 232 ha anche introdotto le modalità di opzione dalla progressione intermedia alla progressione nuova, per chi desideri effettuarla. Un'opzione "sui generis" in quanto tutti sono obbligati al passaggio dalla progressione biennale alla triennale, secondo l'una o l'altra progressione, e chi desideri esercitare l'opzione non ne trae, ad oggi, alcun vantaggio, come sarà evidente nel seguito.

Si trattano qui di seguito in dettaglio i casi che coprono la stragrande maggioranza dei Docenti, trattando più sinteticamente e rimandando a contatti con i propri uffici stipendi i pochissimi casi per i quali può sussistere anche qualche dubbio interpretativo, legato all'intrico di norme succedutesi nel tempo.

A) Transizione dalla progressione biennale a quella triennale per i Docenti ante Gelmini, già in ruolo e già confermati al 31/12/2010.

Il passaggio avviene automaticamente al momento in cui ciascun Docente completa il biennio di permanenza nella vecchia classe stipendiale cui apparteneva al 31/12/2010 (tale classe stipendiale è stata congelata al 31/12/2010 dal D.L.78/2010). A causa del blocco delle classi operato a partire dal 1/1/2011, che grazie a successivi rinnovi è stato operante fino al 31/12/2015, con contemporaneo azzeramento ai fini giuridici del servizio prestato nello stesso periodo, di fatto l'anzianità di servizio è stata congelata a quella in atto alla data del 31/12/2010 e riprende il suo cammino a partire dal 1/1/2016.

Il passaggio alla progressione economica triennale, denominata intermedia per tale categoria, avviene nel momento in cui, a partire dall'1/1/2016, si matura lo scatto biennale successivo. Tale passaggio avviene sulla base di una tabella di corrispondenza (vedi Allegato 1 - art. 2, c. 1, del DPR 232/2011) fra progressione biennale vecchia e progressione triennale intermedia. Un esempio di tale tabella e della procedura di passaggio, relativa al caso dei Professori Ordinari a tempo pieno, è fornito in nell'allegato A. Nella prima e seconda colonna della tabella sono riportate, anno per

anno, le classi o scatti in godimento e le relative retribuzioni nella progressione biennale, nella sesta e ottava colonna i valori omologhi per la progressione triennale.

Entrambe le progressioni si sviluppano sull'arco di 42 anni: la biennale dalla classe 0 alla classe 14/6 (21 classi o scatti biennali), la triennale dalla 0 alla 13 (14 classi triennali).

I valori iniziali e finali di entrambe le progressioni sono uguali. Entrambe partono dalla classe 0 biennale attuale degli Ordinari o degli Associati confermati: per motivi che saranno evidenti in seguito viene ignorato il periodo di straordinariato o di conferma. I valori intermedi delle due progressioni, anno per anno, sono molto spesso uguali e nei casi di diversità il tutto è calibrato in modo da conservare inalterata la retribuzione complessiva. In altre parole la progressione triennale intermedia è stata concepita in modo tale che nella transizione alla nuova carriera il singolo mantiene inalterata la propria retribuzione complessiva e lo Stato mantiene costante la propria spesa.

Il passaggio dalla carriera biennale (prima colonna a sinistra) a quella triennale (sesta colonna) avviene entrando nella prima colonna della tabella con la classe raggiunta al completamento del biennio di permanenza nella vecchia classe stipendiale biennale e poi spostandosi in orizzontale dalla prima colonna alla sesta, dove si individuano la classe e l'anno di immissione nella nuova progressione.

Ovviamente può succedere che partendo dalla propria posizione di partenza si pervenga ad una anzianità nella classe triennale di arrivo pari a zero oppure a uno o due anni di anzianità nella classe. Da tale posizione così raggiunta si prosegue negli anni secondo gli stipendi della colonna 8, salvo casi particolari riportati nell'allegato A.

In pratica quasi sempre si ha esatta corrispondenza tra il vecchio e il nuovo stipendio. Nei casi in cui ciò non succede lo stipendio minore/maggiore viene compensato da un corrispondente stipendio maggiore/minore nell'anno successivo.

Una volta immessi nella nuova progressione l'avanzamento alle classi successive avverrà previa esplicita richiesta dello scatto al completamento del terzo anno di permanenza nella classe in cui si è stati immessi, con presentazione della relazione sull'attività svolta nel triennio precedente. L'Ateneo valuterà tale attività e l'avanzamento è attribuito solo in caso di valutazione positiva.

Maggiori dettagli sono dati nell'allegato A, insieme a un esempio pratico per rendere più chiaro il procedimento complessivo.

B) Transizione dalla progressione biennale a quella triennale per i Docenti ante Gelmini non confermati al 29/1/2011

I Docenti che alla data di entrata in vigore della legge Gelmini (29/1/2011) non avevano ancora terminato il triennio di conferma (o di straordinariato) hanno potuto completare già nel periodo 2011-2015 il normale percorso previgente fino all'ottenimento della conferma (o dell'ordinariato) e dell'inquadramento, nella vecchia carriera, con il riconoscimento dei servizi pre-ruolo (vedi DPR 232/2011, art.2, commi 4 e 5). Dopo la conferma e il conseguente inquadramento il loro iter è stato "congelato" alla classe attribuita con la conferma stessa. Al momento in cui nella vecchia carriera, a partire dall'1/1/2016, maturano lo scatto alla classe biennale successiva a quella dell'inquadramento, fanno lo stesso percorso di transizione nella nuova carriera previsto per i Docenti di ruolo di cui al punto A.

C) Casi particolari: sono illustrati nell'allegato C

D) Ingresso nella progressione triennale per i Docenti post-Gelmini

(si intendono quelli assunti ai sensi della Legge Gelmini, e anche ai sensi della Legge 230 del 2005 (Legge Moratti) e ai sensi della Legge 127 del 1997 le cui procedure concorsuali siano state avviate a partire dal 29/1/2011).

Entrano alla classe zero del nuovo regime secondo le tabelle allegate al DPR 232 (All. 2 – art.3, c. 2). Un esempio di tale tabella, per gli Ordinari, è riportato nell'allegato B.

La progressione triennale nella quale entrano, che si indicherà con la dizione “progressione triennale nuova” è costituita da 12 classi per gli Ordinari (dalla 0 alla 11) e da 13 classi per gli Associati (dalla 0 alla 12), contro, rispettivamente le 14 previste nella “progressione intermedia” per gli uni e per gli altri.

Per gli Ordinari la progressione nuova coincide con le classi dalla 2 alla 13 della progressione intermedia. In altre parole i nuovi Ordinari assunti “saltano” le classi 0 e 1 della progressione intermedia e vanno subito classe 2 (saltano 6 anni).

Per gli Associati la progressione nuova coincide con le classi dalla 1 alla 13 della progressione intermedia. In altre parole i nuovi Associati assunti “saltano” la classe 0 della progressione intermedia e vanno subito alla classe 1 (saltano tre anni).

Entrati in ruolo nella classe 0 della progressione triennale nuova, gli assunti post-Gelmini fanno il normale percorso di tutte le classi triennali della progressione stessa.

In caso di passaggio da Ricercatore a Professore, o da Associato ad Ordinario, si viene immessi sempre alla classe iniziale (classe zero) e l'eventuale retribuzione superiore nel ruolo di provenienza viene mantenuta con un “*assegno ad personam*” non rivalutabile, e riassorbibile col prosieguo della carriera.

Infine, i Docenti assunti nel periodo 29/1/2011-31/12/2015, in quanto non nel ruolo in cui sono assunti al momento del blocco al 31/12/2010, non sono stati assoggettati al blocco stesso e pertanto maturano la classe successiva alla normale scadenza del triennio successivo all'assunzione.

E) Effetti della mancanza della ricostruzione di carriera per i nuovi assunti.

Come già detto, i nuovi Ordinari assunti “saltano” i primi sei anni della progressione intermedia. Quindi nei primi tre anni percepiscono uno stipendio superiore a quello ante-Gelmini, in quanto manca il periodo di straordinariato, al quale corrispondevano retribuzioni inferiori sia a quelli della classe 0 della progressione intermedia sia, ancor più, della classe 0 della progressione nuova.

Inoltre, sempre in virtù della mancanza dello straordinariato, abbinata al fatto che si saltano i primi 6 anni della vecchia carriera da Ordinario, il risultato, malgrado l'abolizione della ricostruzione di carriera, è migliore (una tantum!) del regime ante-Gelmini. Ciò spazza via, per tutti gli Ordinari, tante affermazioni errate secondo le quali l'abolizione della ricostruzione della carriera è un danno.

Per gli Associati i nuovi assunti “saltano” i primi tre anni della progressione intermedia. Quindi nei primi tre anni percepiscono uno stipendio superiore a quello ante-Gelmini, in quanto manca il periodo di conferma, al quale corrispondevano retribuzioni inferiori sia a quelli della classe 0 della progressione intermedia sia, ancor più, della classe 0 della progressione nuova.

Inoltre, sempre in virtù della mancanza del periodo di conferma, abbinata al fatto che si saltano i primi 3 anni della vecchia carriera da Associato confermato, il risultato è migliore del regime ante-Gelmini per tutti gli Associati che avrebbero avuto una ricostruzione di carriera fino a

sei anni (rispetto al massimo di otto anni consentito), mentre risulta peggiore per chi di anni da ricostruire ne aveva 7 od 8. Quindi l'abolizione della ricostruzione della carriera non è un danno per tutti. Si può temere però che non siano pochi i futuri Professori Associati che saranno danneggiati.

Infine, si può osservare che il numero di anni di ricostruzione della carriera implicitamente riconosciuti, diverso per Ordinari e Associati, ha di fatto alterato anche il rapporto stipendiale del 70% tra queste due figure così come fissato dal DPR 382/1980. Nel nuovo regime, infatti, a parità di anzianità nel rispettivo ruolo, la percentuale di aggancio dello stipendio tabellare dell'Associato va dal 66.4% nella classe 0 al 67.9% nella classe 11. Soltanto nella 12^a e ultima classe, prevista per i soli Associati (cioè per quelli che arrivano a 34 anni di anzianità nel ruolo) tale percentuale sale al 73%. Ciò si traduce in un danno, non solo economico, ma anche di immagine, per gli attuali Ricercatori a tempo indeterminato che diventino Associati. E' invece un vantaggio per gli attuali Ricercatori a tempo determinato di tipo B, che dopo tre anni possono diventare Associati ed arrivare al 67% della retribuzione degli ordinari, mentre con la vecchia legislazione, quali RTI, sarebbero rimasti, in genere, per molti più anni al livello del 50% degli ordinari. Un altro potenziale conflitto fra RTI e RTDB che occorre sanare.

F) Opzione per la progressione triennale nuova dei Professori assunti col regime previgente.

E' da rimarcare subito che tale opzione è riservata ai Professori, dato che sono le uniche figure che permarranno a regime.

Inoltre l'opzione è circoscritta al solo regime retributivo e non può quindi coinvolgere altri aspetti di stato giuridico. Quindi bando a tante affermazioni secondo cui si potrebbero ledere diritti acquisiti.

L'opzione può essere esercitata entro tre mesi dalla data della maturazione del diritto al passaggio alla nuova classe stipendiale. Chi esercita l'opzione viene dapprima inquadrato nella progressione triennale intermedia, con le modalità indicate prima, poi transita nella nuova carriera secondo la tabella di corrispondenza dell'allegato 4 al DPR 232/2011 (All. 4 – art.4, c. 2).

Non esiste, ad oggi, alcun incentivo di tipo economico all'esercizio dell'opzione. Tutto si riduce a una semplice ridenominazione della classe. Sussistono, infatti, denominazioni di classe differenti per retribuzioni identiche. Ciò verrà chiarito con un esempio riportato nell'Allegato D.

E' oscuro, ad oggi, il motivo della complicazione derivante dalla doppia progressione triennale (intermedia e nuova), che permarrà per decenni, e ciò potrebbe creare problemi nel tempo, quando la genesi dei ricordi del come tale doppia progressione sia stata introdotta si sarà affievolita. Sarebbe stato preferibile una immissione "d'ufficio" nella nuova progressione dopo un breve transitorio iniziale. Ma per ora bisognerà adattarsi a tale situazione.

Si potrebbero citare casi particolari di Professori che potrebbero esercitare l'opzione, ma dato l'interesse nullo per l'opzione si evita di farlo.

Allegato A.

Questo allegato è destinato, nella prima parte, a dare maggiori dettagli sulla transizione dalla progressione biennale a quella triennale per i Docenti ante-Gelmini, già in ruolo e già confermati al 31/12/2010, nella seconda parte a un esempio pratico.

Maggiori dettagli:

1) E' prevista una clausola di salvaguardia (per lo Stato) nel caso che la retribuzione nella progressione biennale attuale (seconda colonna o settima colonna dell'Allegato 1 al DPR 232 , sono colonne uguali) risulti superiore a quella della classe e anzianità alle quali si perviene (ottava colonna): si conserva la precedente retribuzione fino a quando le retribuzioni vecchia e nuova non risultino uguali.

2). A seconda dell'anzianità di inquadramento iniziale nella nuova classe al passaggio dal vecchio al nuovo regime il successivo passaggio di classe potrà avvenire uno o due o tre anni dopo l'immissione nella nuova progressione.

Passiamo all'esempio pratico di transizione dalla vecchia alla nuova carriera.

Prendiamo un Professore Ordinario che al 31/12/2010 avesse maturato una anzianità di 1 anno e 3 mesi nella classe stipendiale 4 della vecchia carriera. A partire dal 1/1/2016 egli vedrà ripartire automaticamente la propria carriera nella stessa classe biennale n. 4 come se a tale anzianità fosse pervenuto il 31/12/2015. Nella tabella riportata qui di seguito il collega parte quindi dalla riga che corrisponde al secondo anno della vecchia classe 4 (prima colonna), con tre mesi di anzianità in tale anno. Egli maturerà il successivo scatto biennale (automatico) al 30/9/2016, approdando al primo anno della classe 5 della vecchia carriera biennale. A questo punto la transizione orizzontale nel nuovo regime, sulla riga pertinente, lo immette al secondo anno della classe stipendiale triennale n. 3 (vedi colonna sesta) caratterizzata dalla stessa retribuzione di partenza: stipendio totale annuo lordo di 56235,67 euro sia nella settima colonna (colonna C) di provenienza che in quella ottava (colonna D) di arrivo. Qualora il collega intendesse optare per il regime della Legge Gelmini deve esercitare l'opzione entro 3 mesi e quindi entro il 31 Dicembre 2016. Il Professore, in virtù dell'immissione al secondo anno della classe, completerà la classe triennale 3 del nuovo regime due anni dopo, il 30/9/2018, e verrà giudicato, qualora richieda di passare alla classe 4 triennale, sul triennio di attività che comprende, in pratica, l'ultimo anno nella carriera vecchia e due anni in quella nuova.

Allegato 1 - art. 2, comma 1

a) Rimodulazione trattamento economico annuo lordo - Professori Ordinari (1 fascia)

Progressione economica per classi e scatti biennali	Progressione economica per classi e scatti biennali					Rimodulazione progressione economica per classi triennali					Importi differenziali alla transizione	
	Stipendio tabellare (13 mensilità)	Assegno aggiuntivo (12 mensilità)	Indennità integrativa speciale (13 mensilità)	Totale annuo lordo (E)	Progressione economica per classi triennali	Stipendio tabellare (13 mensilità) alla transizione (C)	Stipendio tabellare (13 mensilità) a regime (D)	Assegno aggiuntivo (12 mensilità)	Indennità integrativa speciale (13 mensilità)	Totale annuo lordo regime triennale (E)	Variazione lordo stipendio alla transizione (A-D)	Variazione lordo stipendio alla transizione (E-B)
0	40.168,34	7.894,33	12.066,12	60.158,79	0	40.168,34	40.168,34	7.894,33	12.066,12	60.158,79	0,00	0,00
0	40.168,34	7.894,33	12.066,12	60.158,79	0	40.168,34	40.168,34	7.894,33	12.066,12	60.158,79	0,00	0,00
1	43.381,82	9.210,04	12.066,12	64.657,98	0	43.381,82	40.168,34	9.210,04	12.066,12	64.657,98	3.213,45	0,00
1	43.381,82	9.210,04	12.066,12	64.657,98	1	43.381,82	46.595,27	9.210,04	12.066,12	64.657,98	-3.213,45	0,00
2	46.595,27	9.210,04	12.066,12	67.901,43	1	46.595,27	46.595,27	9.210,04	12.066,12	67.901,43	0,00	0,00
2	46.595,27	9.210,04	12.066,12	67.901,43	2	46.595,27	49.808,74	9.210,04	12.066,12	67.901,43	0,00	0,00
3	49.808,74	10.525,78	12.066,12	72.430,64	2	49.808,74	49.808,74	10.525,78	12.066,12	72.430,64	0,00	0,00
3	49.808,74	10.525,78	12.066,12	72.430,64	3	53.022,20	49.808,74	10.525,78	12.066,12	75.644,10	3.213,45	0,00
4	53.022,20	10.525,78	12.066,12	75.644,10	3	53.022,20	56.235,67	10.525,78	12.066,12	75.644,10	-3.213,47	0,00
4	53.022,20	10.525,78	12.066,12	75.644,10	4	56.235,67	56.235,67	11.841,49	12.066,12	80.173,28	0,00	0,00
5	56.235,67	11.841,49	12.066,12	80.173,28	3	56.235,67	56.235,67	11.841,49	12.066,12	80.173,28	0,00	0,00
5	56.235,67	11.841,49	12.066,12	80.173,28	4	59.449,13	59.449,13	13.157,21	12.066,12	84.702,46	0,00	0,00
6	59.449,13	13.157,21	12.066,12	84.702,46	4	59.449,13	59.449,13	13.157,21	12.066,12	84.702,46	0,00	0,00
6	59.449,13	13.157,21	12.066,12	84.702,46	5	63.016,08	59.449,13	13.157,21	12.066,12	88.269,41	3.566,95	0,00
7	63.016,08	13.157,21	12.066,12	88.269,41	4	63.016,08	66.583,04	13.157,21	12.066,12	88.269,41	-3.566,96	0,00
7	63.016,08	13.157,21	12.066,12	88.269,41	5	66.583,04	66.583,04	13.157,21	12.066,12	91.836,37	0,00	0,00
8	66.583,04	13.157,21	12.066,12	91.836,37	5	66.583,04	70.149,99	13.157,21	12.066,12	91.836,37	0,00	0,00
8	66.583,04	13.157,21	12.066,12	91.836,37	6	70.149,99	70.149,99	13.157,21	12.066,12	95.403,32	0,00	0,00
9	70.149,99	13.157,21	12.066,12	95.403,32	6	70.149,99	70.149,99	13.157,21	12.066,12	95.403,32	0,00	0,00
9	70.149,99	13.157,21	12.066,12	95.403,32	7	73.716,92	70.149,99	13.157,21	12.066,12	99.970,25	3.566,93	0,00
10	73.716,92	13.157,21	12.066,12	99.970,25	6	73.716,92	70.149,99	13.157,21	12.066,12	99.970,25	-3.566,93	0,00
10	73.716,92	13.157,21	12.066,12	99.970,25	7	77.283,88	77.283,88	13.157,21	12.066,12	102.537,21	0,00	0,00
11	77.283,88	13.157,21	12.066,12	102.537,21	7	77.283,88	77.283,88	13.157,21	12.066,12	102.537,21	0,00	0,00
11	77.283,88	13.157,21	12.066,12	102.537,21	8	80.850,82	80.850,82	13.157,21	12.066,12	106.104,15	0,00	0,00
12	80.850,82	13.157,21	12.066,12	106.104,15	8	80.850,82	80.850,82	13.157,21	12.066,12	106.104,15	0,00	0,00
12	80.850,82	13.157,21	12.066,12	106.104,15	9	84.417,79	80.850,82	13.157,21	12.066,12	109.671,12	3.566,96	0,00
13	84.417,79	13.157,21	12.066,12	109.671,12	8	84.417,79	80.850,82	13.157,21	12.066,12	109.671,12	-3.566,94	0,00
13	84.417,79	13.157,21	12.066,12	109.671,12	9	87.984,73	87.984,73	13.157,21	12.066,12	113.238,06	0,00	0,00
14	87.984,73	13.157,21	12.066,12	113.238,06	9	87.984,73	87.984,73	13.157,21	12.066,12	113.238,06	0,00	0,00
14	87.984,73	13.157,21	12.066,12	113.238,06	10	90.184,35	90.184,35	13.157,21	12.066,12	115.437,68	0,00	0,00
14	90.184,35	13.157,21	12.066,12	115.437,68	10	90.184,35	90.184,35	13.157,21	12.066,12	115.437,68	0,00	0,00
14	90.184,35	13.157,21	12.066,12	115.437,68	11	92.383,97	90.184,35	13.157,21	12.066,12	117.637,30	2.199,62	0,00
14	92.383,97	13.157,21	12.066,12	117.637,30	10	92.383,97	94.583,59	13.157,21	12.066,12	117.637,30	-2.199,62	0,00
14	92.383,97	13.157,21	12.066,12	117.637,30	11	94.583,59	94.583,59	13.157,21	12.066,12	119.836,92	0,00	0,00
14	94.583,59	13.157,21	12.066,12	119.836,92	11	94.583,59	94.583,59	13.157,21	12.066,12	119.836,92	0,00	0,00
14	94.583,59	13.157,21	12.066,12	119.836,92	12	96.783,21	96.783,21	13.157,21	12.066,12	122.036,54	0,00	0,00
14	96.783,21	13.157,21	12.066,12	122.036,54	12	96.783,21	96.783,21	13.157,21	12.066,12	122.036,54	0,00	0,00
14	96.783,21	13.157,21	12.066,12	122.036,54	13	98.982,83	96.783,21	13.157,21	12.066,12	124.236,16	2.199,62	0,00
14	98.982,83	13.157,21	12.066,12	124.236,16	12	98.982,83	98.982,83	13.157,21	12.066,12	124.236,16	-2.199,62	0,00
14	98.982,83	13.157,21	12.066,12	124.236,16	13	101.182,46	101.182,46	13.157,21	12.066,12	126.435,79	0,00	0,00
14	101.182,46	13.157,21	12.066,12	126.435,79	13	101.182,46	101.182,46	13.157,21	12.066,12	126.435,79	0,00	0,00
14	101.182,46	13.157,21	12.066,12	126.435,79	13	101.182,46	101.182,46	13.157,21	12.066,12	126.435,79	0,00	0,00

Allegato B

Esempio di progressione triennale nuova

Allegato 2 - art. 3, comma 2

a) Trattamento Economico annuo lordo - Professori Ordinari (I fascia) assunti secondo il nuovo regime

Tempo Pieno

Progressione economica per classi triennali	Stipendio tabellare (13 mensilità)	Assegno aggiuntivo (12 mensilità)	Indennità integrativa speciale (13 mensilità)	Totale annuo lordo
0	49.808,74	10.525,78	12.096,12	72.430,64
0	49.808,74	10.525,78	12.096,12	72.430,64
0	49.808,74	10.525,78	12.096,12	72.430,64
1	56.235,67	11.402,92	12.096,12	79.734,71
1	56.235,67	11.402,92	12.096,12	79.734,71
1	56.235,67	11.402,92	12.096,12	79.734,71
2	59.449,13	13.157,21	12.096,12	84.702,46
2	59.449,13	13.157,21	12.096,12	84.702,46
2	59.449,13	13.157,21	12.096,12	84.702,46
3	66.583,04	13.157,21	12.096,12	91.836,37
3	66.583,04	13.157,21	12.096,12	91.836,37
3	66.583,04	13.157,21	12.096,12	91.836,37
4	70.149,99	13.157,21	12.096,12	95.403,32
4	70.149,99	13.157,21	12.096,12	95.403,32
4	70.149,99	13.157,21	12.096,12	95.403,32
5	77.283,88	13.157,21	12.096,12	102.537,21
5	77.283,88	13.157,21	12.096,12	102.537,21
5	77.283,88	13.157,21	12.096,12	102.537,21
6	80.850,82	13.157,21	12.096,12	106.104,15
6	80.850,82	13.157,21	12.096,12	106.104,15
6	80.850,82	13.157,21	12.096,12	106.104,15
7	87.984,73	13.157,21	12.096,12	113.238,06
7	87.984,73	13.157,21	12.096,12	113.238,06
7	87.984,73	13.157,21	12.096,12	113.238,06
8	90.184,35	13.157,21	12.096,12	115.437,68
8	90.184,35	13.157,21	12.096,12	115.437,68
8	90.184,35	13.157,21	12.096,12	115.437,68
9	94.583,59	13.157,21	12.096,12	119.836,92
9	94.583,59	13.157,21	12.096,12	119.836,92
9	94.583,59	13.157,21	12.096,12	119.836,92
10	96.783,21	13.157,21	12.096,12	122.036,54
10	96.783,21	13.157,21	12.096,12	122.036,54
10	96.783,21	13.157,21	12.096,12	122.036,54
11	101.182,46	13.157,21	12.096,12	126.435,79
11	101.182,46	13.157,21	12.096,12	126.435,79
11	101.182,46	13.157,21	12.096,12	126.435,79



Allegato C

Casi particolari, per i quali può essere anche utile contattare i propri uffici stipendi per qualche ambiguità interpretativa, legata all'intrico di norme succedutesi nel tempo.

1) Professori chiamati ai sensi dell'art. 29, comma 4 della legge Gelmini: seguono le procedure degli assunti ante-legge Gelmini.

2) Professori destinatari di chiamata ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, anche in virtù di quanto previsto ai sensi dell'articolo 29, comma 4, della legge Gelmini e i Ricercatori nominati in ruolo all'esito di procedure di valutazione comparativa indette fino all'entrata in vigore della legge Gelmini: seguono le procedure degli assunti ante-legge Gelmini, anche per la ricostruzione della carriera.

3) Professori e Ricercatori nominati in ruolo ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni, e dell'articolo 17, comma 125, della legge 15 maggio 1997, n. 127, a seguito di procedure avviate fino alla data di entrata in vigore della legge Gelmini (29/1/2011): seguono le procedure degli assunti ante-legge Gelmini.

4) Professori nominati in ruolo ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni, e dell'articolo 17, comma 125, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con procedure avviate dalla data di entrata in vigore della legge Gelmini (29/1/2011): si applicano le procedure indicate per i Docenti post-Gelmini.

Allegato D

Meccanismi dell'opzione per la progressione triennale nuova

Per capire il meccanismo si fa l'esempio degli Ordinari, di cui si riporta la tabella di passaggio qui di seguito. Essa riporta nelle prime 2 colonne la progressione triennale intermedia, nelle successive due la progressione nuova. Sono progressioni di durata diversa: 42 anni la prima e 36 anni la seconda, con sei anni di differenza.

La nuova è posizionata in corrispondenza all'intervallo che va dal settimo al quarantaduesimo anno della intermedia e, come si vede dalla tabella, in questo intervallo si hanno retribuzioni uguali. Dapprima si inquadra l'Ordinario nella progressione intermedia (prima colonna) con le regole già indicate, poi gli si attribuisce la classe della nuova che sta sulla stessa orizzontale. Se il primo inquadramento cade nei primi sei anni (in cui nella nuova non c'è nulla) si resta nella progressione intermedia per i primi sei anni e si passa alla nuova a partire dal settimo anno. Poiché, come detto, anno per anno le retribuzioni sono uguali, non si ha alcun vantaggio economico. Tutto si riduce a una semplice ridenominazione della classe. Analoghe considerazioni si possono fare per gli Associati, per i quali i sei anni si riducono a tre.

Allegato 4 - art. 4, comma 2

a) Trattamento economico dei professori assunti secondo il regime
previgente, come rideterminato ai sensi dell'art.2, che optano per il nuovo
regime

Professori Ordinari (I fascia) a Tempo Pieno

sistema previgente rimodulato ai sensi dell'art.2		sistema nuovo regime	
Progressione economica per classi triennali rimodulate	Stipendio tabellare su 13 mensilità a regime	Progressione economica per classi triennali nuovo regime	Stipendio su 13 mensilità
0	40.168,34		
0	40.168,34		
0	40.168,34		
1	46.595,27		
1	46.595,27		
1	46.595,27		
2	49.808,74	0	49.808,74
2	49.808,74	0	49.808,74
2	49.808,74	0	49.808,74
3	56.235,67	1	56.235,67
3	56.235,67	1	56.235,67
3	56.235,67	1	56.235,67
4	59.449,13	2	59.449,13
4	59.449,13	2	59.449,13
4	59.449,13	2	59.449,13
5	66.583,04	3	66.583,04
5	66.583,04	3	66.583,04
5	66.583,04	3	66.583,04
6	70.149,99	4	70.149,99
6	70.149,99	4	70.149,99
6	70.149,99	4	70.149,99
7	77.283,88	5	77.283,88
7	77.283,88	5	77.283,88
7	77.283,88	5	77.283,88
8	80.850,82	6	80.850,82
8	80.850,82	6	80.850,82
8	80.850,82	6	80.850,82
9	87.984,73	7	87.984,73
9	87.984,73	7	87.984,73
9	87.984,73	7	87.984,73
10	90.184,35	8	90.184,35
10	90.184,35	8	90.184,35
10	90.184,35	8	90.184,35
11	94.583,59	9	94.583,59
11	94.583,59	9	94.583,59
11	94.583,59	9	94.583,59
12	96.783,21	10	96.783,21
12	96.783,21	10	96.783,21
12	96.783,21	10	96.783,21
13	101.182,46	11	101.182,46
13	101.182,46	11	101.182,46
13	101.182,46	11	101.182,46

